

Contratto n.

1

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RIMORCHI SEGNALETICA AI SENSI DEL D.LGS.

50/2016

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Via Alberto Bergamini 50 – 00159 Roma, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche "Committente")

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche "Appaltatore"),
congiuntamente intese anche come le "Parti",

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura rimorchi segnaletica comprensiva di omologazione presso la Motorizzazione Civile italiana;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. __ del __/__/20__;

Contratto n.

2

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 41515 – Codice CIG n. 8292050022;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- Nell'ambito del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere uno o più contratti attuativi aventi ad oggetto la fornitura affidata, nei limiti dell'importo massimo di cui al successivo "Importo dell'Accordo Quadro";
- La stipula del presente Accordo Quadro tra la Committente e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare i singoli contratti attuativi che eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro;
- La decisione della Committente di addvenire o meno alla stipula di contratti attuativi dipendenti dal presente Accordo Quadro con l'Appaltatore, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dalla Committente nell'arco di validità temporale dell'Accordo Quadro medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Committente, nel caso in cui nel corso della validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidatario di alcun Contratto Attuativo;
- è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo) / (eventuale: pertanto, si procede alla stipula

Contratto n.

3

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011"); /

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.lgs. 50/16;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Contratto n.

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Autostrade per l'Italia S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Attuativi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Contratto Attuativo: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo "Oggetto dell'Accordo Quadro";

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Vieri Pranzini nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

Referente Tecnico: il Sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo 2 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

Contratto n.

- l'Allegato "A" (Capitolato di Fornitura e relative specifiche dei rimorchi)
- l'Allegato "B" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "C" (Cauzione Definitiva);
- l'Allegato "D" (Contratto Attuativo);
- l'Allegato "E" (polizza RCT/O).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei già menzionati documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all'affidamento della fornitura di rimorchi segnaletica le cui caratteristiche e specifiche tecniche richieste di allestimento sono riportate nell'allegato A. La Committente intende compresa nel prezzo della fornitura anche l'omologazione dei carrelli segnaletica presso la Motorizzazione Civile italiana nonché la consegna della fornitura presso le Direzioni di Tronco richiedenti. È oggetto del presente accordo quadro anche la garanzia di cui all'articolo "Garanzia".

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nell'Allegato A e nel presente documento costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo "Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa".

Qualora, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha facoltà di

Contratto n.

6

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro stesso.

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni all'Accordo Quadro nei limiti di cui all'articolo 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

La stima dei fabbisogni riportati in fase di Gara è indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze della Committente. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per la Committente, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della Committente verso l'Appaltatore.

Articolo 4 – Importo dell'Accordo Quadro

Il corrispettivo dovuto dalla Committente per l'esecuzione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro è pari a € _____ di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

L'importo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

Il valore previsto sopra indicato potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione dell'Accordo Quadro non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dall'Accordo, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i

Contratto n.

7

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5 – Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del

Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.

La Committente inoltre ha nominato i Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputati a supportare l'esecuzione dell'Accordo Quadro centrale nonché procederà alla nomina di ulteriori DEC deputati a supportare l'esecuzione dei Contratti Attuativi, qualora emessi, relativamente alle singole sedi territoriali della

Contratto n.

8

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

Committente (Direzioni di Tronco) presso le quali si dovranno svolgere le prestazioni previste.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo PEC.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP e il/i DEC rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro che sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

La già menzionata durata potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 7 – Modalità di Consegna

La Committente richiederà la fornitura dei rimorchi segnaletica oggetto del contratto in base alle effettive esigenze della Committente tramite emissione di specifici Contratti Attuativi nei quali saranno indicati la numerosità, la tipologia di

Contratto n.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE Aut. N. 177037 del 25.11.2014
--

mezzi da fornire, il luogo di consegna ed il relativo prezzo concordato con il presente
Accordo Quadro.

L'Appaltatore mette a disposizione i rimorchi segnaletica allestiti presso la sede
indicata dall'Appaltatore come luogo di esecuzione della fornitura (di seguito
brevemente denominata officina), entro 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula di ciascun Contratto Attuativo.

La messa a disposizione dei lotti dovrà essere comunicata mediante PEC all'indirizzo
autostradeperlitaliadgfirenze@pec.autostrade.it, all'attenzione del RUP.

Successivamente alla messa a disposizione dei rimorchi allestiti presso l'officina
dell'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, sarà effettuato il
collaudo a cura della Committente e sarà redatto il relativo verbale di collaudo.

In caso di esito positivo del collaudo i carrelli segnaletica allestiti dovranno essere
consegnati a cura e spese dell'Appaltatore presso le sedi di destinazione nelle
Direzioni di Tronco indicate nel Contratto Attuativo, entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla data del suddetto verbale.

La fornitura è comprensiva di consegna dei rimorchi segnaletica presso le sedi delle
Direzioni di Tronco della Committente ai seguenti indirizzi:

- Direzione 1° Tronco Piazzale Camionale, 2 - 16749 - Genova Sampierdarena
(GENOVA)
- Direzione 2° Tronco Via della Polveriera, 9 - 20026 - Novate Milanese
(MILANO)
- Direzione 3° Tronco Via Magnanelli, 5 - 40033 - Casalecchio di Reno
(BOLOGNA)
- Direzione 4° Tronco Limite di Campi Bisenzio - 50013 - (FIRENZE)
- Direzione 5° Tronco Via Milano, 8 - 00065 - Fiano Romano (ROMA)

Contratto n.

- Direzione 6° Tronco Via Ausonia Km. 3 + 500 - 03043 - Cassino (FROSINONE)
- Direzione 7° Tronco Via Petruzzi, 97 - 65013 - Città S. Angelo (PESCARA)
- Direzione 8° Tronco S.S. 271 Km. 8 + 200 - 70020 - Bitritto (BARI)
- Direzione 9° Tronco S.S. Pontebbana Km. 134 + 100 - 33010 - Feletto Umberto
(UDINE)

Articolo 8 – Penali

I termini di fornitura previsti nei singoli Contratti Attuativi sono da considerarsi essenziali.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le seguenti penali:

- lo 0,3% dell'importo del singolo Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nell'articolo "Modalità di consegna";
- durante il periodo di garanzia:
 - 100,00 Euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento a seguito di segnalazione di un guasto sull'allestimento da parte della Committente;
 - 150,00 Euro/giorno ogni giorno di fermo macchina successivo al terzo dalla richiesta dell'intervento da parte della Committente;

Per la determinazione del ritardo faranno fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso dalla Committente e la data di arrivo in loco del tecnico qualificato incaricato dal costruttore;

fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali troveranno applicazione limitatamente al singolo Contratto Attuativo, qualora emesso dalla Committente, e saranno disciplinate in accordo con quanto

Contratto n.

stabilito nell'Allegato "D" (Contratto Attuativo).

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la

Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi del successivo Art.

"Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi

l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In

tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale

differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare

l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà

incamerare la cauzione di cui all'articolo "Cauzione definitiva".

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008

segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà attuare correttamente le prescrizioni in

materia di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul lavoro" entro un giorno lavorativo

a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore

non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare

all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo del Contratto

Attuativo per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal

presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo

Quadro in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale

professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

Contratto n.

12

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell'Accordo Quadro, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo Quadro con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara e dagli allegati al presente documento.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

Contratto n.

contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente documento.

Articolo 10 – Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi

tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e

Contratto n.

14

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del già menzionato obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo 11 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP/DEC, a mezzo PEC, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro / Contratti Attuativi, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle

Contratto n.

attività di cui al presente documento, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Modalità di attivazione dell'Accordo Quadro

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti della fornitura in oggetto.

In tal caso la Committente invierà all'Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della già menzionata documentazione debitamente sottoscritta.

Contratto n.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo:
autostradeperitalia@pec.autostrade.it.

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- Il numero di protocollo del presente Accordo Quadro;
- Il nominativo del/dei Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC), corrispondente al nominativo indicato nel presente Accordo Quadro, fatta salva l'indicazione di eventuali assistenti;
- L'oggetto della richiesta;
- Il luogo di consegna;
- Il termine di esecuzione;
- L'ammontare del corrispettivo;
- Eventuali verifiche di conformità in corso di esecuzione;
- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea l'importanza che i numeri di protocollo e di C.I.G. dei contratti attuativi vengano indicati sia nella fattura, sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

Articolo 12 – Regolarità contributiva, DURC e regolarità fiscale

Contratto n.

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 13 – Fatturazione e Pagamenti

Le Parti, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.

Contratto n.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate: Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del relativo Contratto Attuativo.

Il numero del Contratto Attuativo dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Articolo 14 – Invariabilità delle condizioni economiche

Le condizioni economiche concordate si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che le condizioni economiche previste sono pienamente remunerative e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini

di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Contratto n.

/ (eventuale - da inserire nel caso di Fornitori stranieri)

Articolo xx

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /

/ (eventuale - da inserire nel caso di forniture intracomunitarie)

Articolo xx

Regime Fiscale

Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è: /

Contratto n.

20

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

Articolo 15 – Cessione del credito o dell'Accordo Quadro

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Accordo Quadro ed i relativi contratti attuativi non potranno essere ceduti a pena di nullità del presente documento.

Contratto n.

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

Articolo 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo PEC _____, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a autostradeperlitalia@pec.autostrade.it (inviando tale comunicazione alla c.a. del

Contratto n.

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

RUP/DEC). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP/DEC) ogni variazione dell'indirizzo PEC intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale di cui IBAN _____ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono:

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

.....

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo 17 – Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: autostradeperitalia@pec.autostrade.it all'attenzione dell'Ing. Napolitano Nicola.

APPALTATORE: _____ all'attenzione di _____.

Contratto n.

23

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 18 - Sicurezza Sul Lavoro

L'attività prevista dal presente Accordo Quadro non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19 – Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali e le

Contratto n.

tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte

Contratto n.

dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 20 – Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

Contratto n.

26

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

Articolo 21 - Garanzia

L'Appaltatore garantisce nel loro complesso i rimorchi segnaletica oggetto del presente Accordo Quadro per un periodo di 24 mesi dalla data di immatricolazione.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, rimane in carico all'Appaltatore rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvedere alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

Gli interventi verranno richiesti per fax o e-mail dalle singole Direzioni di Tronco e dovranno essere effettuati entro al **massimo cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta**, salvo diversi accordi.

La garanzia dovrà comprendere i seguenti servizi:

- indicazione di un numero di fax sempre attivo e di un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire per scritto le richieste di intervento;
- intervento entro un massimo di **tre giorni lavorativi dalla ns. segnalazione nel caso di guasto che comporti il fermo macchina**, salvo diversi accordi temporali con la D.T.;
- interventi completamente a carico dell'Appaltatore nei casi in cui risulti il difetto del prodotto.
- interventi di assistenza effettuati da personale qualificato, a cura dell'Appaltatore o di sue officine convenzionate, presso la sede operativa di ciascun rimorchio; tali sedi saranno comunicate all'Appaltatore successivamente al collaudo di ciascun lotto, e saranno comprese tra le n.76 di seguito elencate: Vercelli ovest; Alessandria; Casale sud; Ghemme; Arona; Vercelli est; Masone; Ovada; Recco; Genova; Arenzano; Ronco; Como; Busto Arsizio; Novate; Piacenza nord; Fidenza; Lodi; Bergamo;

Contratto n.

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

Palazzolo; Occhiobello; Monselice; Altedo; Bologna tangenziale; Bologna Casalecchio; Forlì; Rimini sud; Imola; Lugo; Reggio Emilia; Modena nord; Montecatini; Lucca; Arezzo; Chiusi; Pian del Voglio; Barberino; Calenzano; Scandicci; Incisa; Cerveteri; Fabro; Orvieto; Roma nord; Orte; Roma sud; Frosinone; Prenestina (Roma est); Napoli; Avellino ovest; Nola; Castel san Giorgio; Cassino; Caianello; Caserta nord; Grottaminarda; Fano; Ancona sud; Fermo-Porto S. Giorgio; Teramo-Giulianova; Ortona; Pescara nord; Vasto; Termoli; Canosa; San Severo; Foggia; Candela; Trani; Bari sud; Taranto; Udine; Carnia; Pontebba; Treviso nord; Nove.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, le sole parti sostituite saranno coperte da garanzia per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche oltre la scadenza contrattuale della garanzia per l'intero rimorchio allestito.

Restano esclusi dalla garanzia solamente i guasti causati da uso improprio, ovvero non conforme a quanto espressamente indicato nel manuale di uso e manutenzione del rimorchio; la comprova dell'uso improprio è a carico dell'Appaltatore, la Committente si riserva il diritto di effettuare propria perizia di parte.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo 22 - Immatricolazione

La località di immatricolazione è stabilita in Roma; le pratiche relative all'immatricolazione saranno svolte dalla Committente a sue spese, mentre sarà cura dell'Appaltatore inviare i documenti per l'immatricolazione (Certificati di conformità

Contratto n.

e Dichiarazioni di vendita) all'U.O. DIGR/IMA/STE/ATO - Firenze in Limite Campi Bisenzio (FI).

Articolo 23 – Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito del rilasci dei Certificati di verifica di conformità emessi per ciascun Contratto Attuativo e al termine di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali ivi compreso il periodo di garanzia per tutta la fornitura così come descritto nell'articolo "Garanzia".

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

Contratto n.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 24 - Coperture Assicurative

L'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _____ stipulata con _____ avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

Inoltre, l'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali responsabilità gravanti sull'Appaltatore stesso per i danni, materiali e diretti a cose e persone, causati da prodotti difettosi dopo la vendita e in relazione alla commercializzazione, di una polizza RC Prodotto con limite di risarcimento fino ad Euro 40.000,00.

Articolo 25- Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Cessione del credito o

Contratto n.

30

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

dell'Accordo Quadro", "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", "Cauzione Definitiva", "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", "Obblighi dell'Appaltatore", "Sicurezza Sul Lavoro", "Subappalto", "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

Contratto n.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 26 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L'Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o

Contratto n.

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 27 - Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo dell'Accordo Quadro" e l'ammontare delle forniture eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 28 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 29 - Subappalto

È consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate: _____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'Accordo Quadro senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

Contratto n.

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all'Accordo Quadro.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia

Contratto n.

34

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro./

Articolo 30 – Riserve dell'Appaltatore

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. "Comunicazioni" del presente Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. "Comunicazioni" dell'Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di Accordo Quadro.

Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che

Contratto n.

35

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

Contratto n.

36

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo 31 - Certificato di verifica di conformità

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nell'Allegato A al paragrafo 4. "COLLAUDO (Verifica di conformità)" a cui si rinvia e che forma parte integrante del presente articolo.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della fornitura.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Contratto n.

Articolo 32 - Codice etico; modello di organizzazione, gestione e controllo e policy anticorruzione

La Contraente, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da [Autostrade per l'Italia]: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 33 – Non Esclusiva

Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Accordo Quadro anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 34 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Contratto n.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 35 – Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Contratto n.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 36 – Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Contratto n.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del trattamento è il geom. Valeri Enrico quale Responsabile della Direzione Gestione Rete della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Per l'Appaltatore

Articolo 37 – Foro Competente

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 38 – Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

Contratto n.

41

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro e, eventualmente, dei contratti attuativi e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dei contratti di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell'Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente documento, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperitalia@pec.autostrade.it

Contratto n.

42

**IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE
Aut. N. 177037 del
25.11.2014**

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Penali, Cauzione Definitiva, Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola Risolutiva Espressa, Cessione del Credito o dell'Accordo Quadro, Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Responsabilità dell'Appaltatore, Riservatezza, Foro Competente, Sospensione dell'Accordo Quadro.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.